

COMUNE DI BRICHERASIO

ARR. IL 24 LUG 2017

PROT. N. 8267

CAT.....

Comune di BRICHERASIO

COMUNE DI BRICHERASIO

Provincia di TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

*SULLA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020*

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*DOTT.SSA*

*MARIA STELLA SORRENTI*

Comune di BRICHERASIO

Revisore Unico

Parere n 8 LUGLIO 2017

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto " Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta Maria Stella Sorrenti, revisore unico con delibera dell'organo consiliare n. 2 del 13 GENNAIO 2015 per il triennio 2015/2017

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

1. al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Viste

- la delucidazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al *Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione*
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressa ai sensi del D.Lgs 267/2000 del Responsabile Finanziario;

Esaminato:

- il Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di Giunta 76/2017 ;
- il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con delibera consigliere n..10 del. 23/03/2017.

Visti:

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la programmazione;
3. lo Statuto Comunale;
4. il regolamento di comunale di contabilità;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione ";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 7 ottobre 2015 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Considerato le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al *Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione*

L'organo di revisione ha verificato

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato;
- c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per:
  - c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione;
  - c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente;
  - c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP

**Esprime parere favorevole**

sulla coerenza Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse 2018/ 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 19 luglio 2017

L'organo di revisione

